



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Luigi Giovanni Lombardo	- Presidente	sanzioni amministrative
dott. Giuseppe Grasso	- Consigliere	R.G.N.: 14380/2019
dott. Luigi Abete	- Consigliere rel.	Cron.: 17857
dott. Giuseppe Tedesco	- Consigliere	Ud.: 11/6/2020
dott. Antonio Scarpa	- Consigliere	C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14380 - 2019 R.G. proposto da:

MINISTERO dell'INTERNO - c.f. 80014130928 - in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE

contro

OP - c.f. (.....) - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Giuseppe Stefanelli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonio Dionisi, n. 73.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 3592/2018 del Tribunale di Lecce,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 giugno 2020 dal consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO



1. Con ricorso in data 21.9.2015 al Giudice di Pace di Ugento O P proponeva opposizione avverso il verbale n. (.....) ' del 26.7.2015, con il quale era stata accertata a suo carico la violazione di cui all'art. 214, 8° co., c.d.s. ovvero la circolazione alla guida del veicolo di proprietà di ,AP i, sottoposto a fermo amministrativo "fiscale".

Deduceva che era alla guida del veicolo per ragioni di occasionale necessità, sicché pur usando la massima diligenza giammai avrebbe potuto avvedersi del fermo amministrativo "fiscale".

Chiedeva annullarsi nei suoi confronti il verbale e dunque l'irrogata sanzione pecuniaria.

2. Resisteva la Prefettura – U.T.G. di Lecce.

3. Con sentenza n. 232/2015 il giudice di pace dichiarava inammissibile l'opposizione, siccome tardivamente spiegata.

4. Proponeva appello O P .

5. Resisteva la Prefettura – U.T.G. di Lecce.

6. Con sentenza n. 3592/2018 il Tribunale di Lecce accoglieva il gravame, annullava nei confronti dell'appellante il verbale n. (.....) e condannava la Prefettura – U.T.G. di Lecce alle spese del doppio grado.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Interno; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

O P : ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.



8. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 *bis*, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

9. Con l'**unico motivo** il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 214, 8° co., c.d.s. e dell'art. 86, 3° co., d.p.r. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.

Deduce che l'art. 86, 3° co., del d.p.r. n. 602/1973 assoggetta alla sanzione di cui all'art. 214, 8° co., c.d.s. "chiunque circola con veicoli (...) sottoposti al fermo", sicché rileva l'abusiva circolazione del mezzo indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'autore.

Deduce altresì che ai fini della responsabilità amministrativa è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, sicché l'esimente della buona fede vale ad escludere la responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei.

Deduce quindi che il tribunale ha invertito l'onere della prova.

10. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

11. Va dato atto previamente che il verbale n. (.....) del 26.7.2015 è stato elevato da agenti del "Commissariato della Polizia di Stato di T " (cfr. sentenza impugnata, pag. 2).

A rigore, perciò, la legittimazione passiva, nei pregressi gradi di merito, sarebbe spettata non già alla Prefettura - U.T.G. di Lecce bensì al Ministero dell'Interno, che ha - poi - proposto ricorso a questa Corte di legittimità.

12. Nondimeno soccorre l'insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, in caso di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenente alla Polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta al Ministero dell'Interno; ove, però, sia stata erroneamente chiamata in giudizio la Prefettura, la carente



legittimazione passiva di quest'ultima è sanata dall'impugnazione svolta, per conto dell'Amministrazione centrale, dall'Avvocatura dello Stato, sempre che questa non abbia – è il caso di specie – sollevato eccezioni o uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. 21.4.2009, n. 9401; Cass. sez. un. 14.2.2006, n. 3117; Cass. 22.5.2013, n. 12557).

13. Va appieno condivisa l'affermazione del tribunale secondo cui l'illecito amministrativo di cui al combinato disposto degli artt. 86, 3° co., d.p.r. n. 602/1973 e 214, 8° co., c.d.s. deve in ogni caso essere sorretto dall'elemento psicologico benché nelle "forme" postulate anche dal 2° co. dell'art. 3 della legge n. 689/1981.

Del resto l'art. 194 c.d.s. richiama le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981. Talché l'abusiva circolazione del veicolo sottoposto "a fermo" non rileva *tout court*.

14. Ovviamente questa Corte non può che ribadire la sua elaborazione.

Ovvero che il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (*secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa*) dà corpo ad una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.

Ovvero, inoltre, che l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta,



non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (cfr. Cass. 12.5.2006, n. 11012; Cass. 11.6.2007, n. 13610; Cass. (ord.) 31.7.2018, n. 20219, secondo cui l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso).

15. In questi termini i passaggi motivazionali dell'impugnato *dictum*, specificamente correlati alle peculiarità del caso *de quo*, non possono essere condivisi, siccome danno conto del denunciato *error in iudicando sub specie* di falsa applicazione di legge.

16. Più esattamente si configura senz'altro la denunciata indebita inversione dell'onere della prova alla stregua del rilievo del tribunale (cfr. pag. 3) a tenor del quale l'Amministrazione convenuta, "che ne era onerata", non ha provveduto ad allegare alcun elemento utile a dar ragione "di evidenze idonee" ad ingenerare nell'appellante il dubbio circa la liceità della sua condotta.

17. D'altro canto la circostanza per cui la proprietà e la custodia del veicolo spettassero a persona diversa dal OP : - circostanza di cui si è comunque acquisito riscontro - è ben lungi dall'integrare gli estremi dell'elemento positivo idoneo ad ingenerare nel controricorrente il convincimento circa la liceità del suo operato.

In pari tempo, evidentemente, per nulla può assumersi che le ragioni di occasionale necessità, che hanno indotto l'OP a servirsi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo "fiscale", e l'assenza sul veicolo di sigilli e altri segni visibili (cfr. in tal senso controricorso, pag. 8) sono valse a rendere



incolpevole ed inevitabile l'errore del controricorrente, sì che alcun rimprovero gli può essere mosso, gli può essere rivolto.

18. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 3592/2018 del Tribunale di Lecce va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

All'enunciazione - in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ. - del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo *per relationem*, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 11012/2006, n. 13610/2007 e 20219/2018 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 3592/2018 del Tribunale di Lecce e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. u

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, l'11 giugno 2020.

Il presidente

dott. Luigi Giovanni Lombardo

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 AGO 2020 ..
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA